

***Le responsabilità  
connesse alla  
gestione  
dell'etichettatura  
alimentare***

**IA** Lex STUDIO LEGALE  
**Alimentaria**

**avv. Daniele Pisanello**

*Livorno, 7 ottobre 2019  
Grosseto, 8 ottobre 2019*

[www.lexalimentaria.eu](http://www.lexalimentaria.eu)

- ❖ Daniele Pisanello, avvocato specialista in Legislazione Alimentare, cassazionista, titolare dello Studio legale LEX ALIMENTARIA, [www.lexalimentaria.eu](http://www.lexalimentaria.eu) (Pisa, Firenze e Milano)
  - Autore di *Guida alla legislazione alimentare* (EPC, seconda edizione in corso di pubblicazione)
  - Autore pr Springer di «Novel Foods in the European Union» (2018) e «Chemistry of Foods: EU Legal and Regulatory Approaches» (2014)
- ❖ Cosa facciamo
  - Etichettatura alimentare in Italia ed estero
  - Normativa igienico-sanitaria
  - Sviluppo nuovi prodotti
  - Gestione delle crisi
  - Certificazione (biologico, DOP-IGP, volontarie)
  - Reati alimentari e modelli 231
  - Autorizzazione/notifica nuovi alimenti (integratori, ADAP etc.)
  - Contenzioso tra aziende alimentari
  - Rapporti con l'autorità competente

Perché parlare di responsabilità  
al plurale?

## Come NON intendere la disciplina sul food labelling




## **Illeciti amministrativi in ambito alimentare**

- ❖ Accertamento
  - Chi accerta?
    - «organi della pubblica amministrazione specificamente addetti»
    - ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
  - Fasi eventuali
    - Campionamento e Analisi, analisi irripetibili;
    - Diffida?
  - Contestazione dell'illecito (entro 90 gg. da accertamento)
- ❖ Opzioni difensive
  - Memoria difensiva stragiudiziale (30 gg)
  - Pagamento oblatorio con effetto estintivo (60 gg)
  - Inerzia
- ❖ Ordinanza conclusiva del procedimento
  - Ordinanza-ingiunzione
  - Ordinanza-chiusura
- ❖ Ricorso al giudice

## Illeciti amministrativi in ambito di comunicazione del prodotto alimentare

- ❑ **D.lgs. n. 231/2017** recante sanzioni amministrative per le violazioni di cui al Reg. (UE) n. 1169/2011 in tema di **informazioni al consumatore**.
- ❑ **D.lgs. n. 27/2017**, sanzioni amministrative in tema di **indicazioni nutrizionali** e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
  - ❑ **D.L. 135/2018, conv.**, Decreto semplificazione (riforma L. 4/11) – specie su ingrediente primario e reg. 775/2018
- ❑ **Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette**
  - ❑ Sanzione amministrativa da 5.000 sino a 5.000.000 di euro
- ❑ **D.Lgs. n. 20/2018**, disciplina su controllo e certificazione **biologica**
- ❑ **D.Lgs. 297/2004**, sanzioni in tema di controllo e certificazione **DOP-IGP**
- ❑ **D.lgs. 190/2006**, sanzioni amministrative per violazioni in materia di tracciabilità e di ritiro di prodotti alimentari e mangimi non sicuri
- ❑ Altre (marmellate, integratori etc.)



- ❖ Etichetta conteneva indicazione su origine del miele: Spagna in caratteri piccoli e nascosti
- ❖ Confezioni di miele con richiami geografici ben distinti (“Perla dell’Etna”)
- ❖ Pratica commerciale scorretta in quanto **“l’effetto grafico complessivo era suscettibile di (omissis) ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola** Provvedimento n. 22585 - PS5582 - PERLA ALIMENTARE-PROVENIENZA MIELE.

## Inganno del consumatore nella sentenza Teekanne, (4 giugno 2015, C 195/14)



- ❖ un infuso ai frutti recante la denominazione «Felix avventura lampone-vaniglia» con menzioni «infuso ai frutti con aromi naturali» e «infuso ai frutti con aromi naturali – gusto lampone-vaniglia»,
- ❖ La corte di Giustizia ha stabilito che **l'elenco degli ingredienti, pur essendo esatto ed esaustivo, può essere inadeguato** a correggere in maniera sufficiente l'impressione errata o equivoca del consumatore relativa alle caratteristiche di un prodotto alimentare risultante dagli altri elementi che compongono l'etichettatura di tale prodotto.

CONTO-  
TERZISTA



**CHI  
PAGA?**

PACKER

PRODUTTORE  
FINALE

OSARI

Articolo 8

Responsabilità

Chi:  
OSARI

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

**L'operatore nel cui  
NOME o RAGIONE  
SOCIALE il prodotto è  
COMMERCIALIZZATO**

Cosa

2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

**PRESENZA ED  
ESATTEZZA**

Altri  
OSA (1)

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

**OBBLIGO DI NON  
FORNIRE ALIMENTI  
NON CONFORMI O  
SOSPETTI**

4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

*Altri  
OSA (2)*

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

**ASSICURANO E  
CONTROLLANO LA  
CONFORMITA'**

*Altri  
OSA (3)*

6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

*Altri  
OSA (4)*

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

**RESPONSABILITÀ «DI  
FILIERA»**

- ❖ Volendo riassumere il contenuto dell'articolo 8, secondo una scansione che dal produttore si avvicina al consumatore, si può sintetizzare come segue:
  1. l'OSARI deve garantire la **presenza ed esattezza** delle informazioni, cogenti o volontarie fornite al consumatore (art. 8, par. 1 e 2, Reg. (UE) n. 1169/2011);
  2. OSA, **che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti**, **non devono fornire** alimenti **di cui conoscono o presumono**, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (art. 8, par. 3, Reg. (UE) n. 1169/2011).
  3. **tutti** gli OSA hanno l'**obbligo di verificare la conformità ai requisiti previsti dalla normativa** in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali "**attinenti alle loro attività**" (art. 8, par. 5, Reg. (UE) n. 1169/2011);

## Chi paga delle violazioni?

- ❖ Delle assenze e inesattezze dell'etichetta risponde l'operatore che, colla propria ragione sociale o marchio, pone in commercio un prodotto preimballato (definito **OSARI**)
- ❖ Esso deve garantire la **presenza ed esattezza** delle informazioni, cogenti o volontarie fornite al consumatore (art. 8, par. 1 e 2, Reg. (UE) n. 1169/2011);



- ❖ E gli altri OSA?

- ❖ Il D.lgs. n. 231/2017, art. 4, adotta due disposizioni collegate all'art. 8 del Reg. n. 1169/2011 (RFI).
  - a) violazione dell'obbligo di **non fornire alimenti** di cui «si conosca o presuma, in qualità di professionisti, la non conformità»
    - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
  - b) violazione dell'obbligo di non modificare in modo peggiorativo le informazioni (articolo 8, paragrafo 4, del RFI)
    - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
  - c) violazione dell'obbligo di trasmettere le informazioni sugli alimenti non preimballati (art. 8.6, RFI)
    - Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
  - d) violazione dell'art. 8.7 RFI, (preimballo intrafiliera + preimballato per collettività)
    - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro

## Il divieto di fornire alimenti non conformi o sospetti tali

- ❖ gli operatori del settore alimentare, che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti, **non devono fornire alimenti di cui conoscono o presumono**, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (art. 8, par. 3, Reg. (UE) n. 1169/2011).
- ❖ **tutti** gli operatori del settore alimentare hanno l'**obbligo di verificare la conformità ai requisiti previsti dalla normativa** in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali "**attinenti alle loro attività**" (art. 8, par. 5, Reg. (UE) n. 1169/2011);

# CONTROLLO SOSTENIBILE RISK BASED

## Etichette e reati alimentari

❖ I **reati alimentari** sono ordinabili in due micro-aree distinguibili in base alla diversa natura del bene tutelato:

- Tutela della lealtà commerciale
  - Art. 515-517 quater c.p.
  
- Tutela della salute pubblica
  - Artt. 439-444 c.p.
  - Art. 5 L. n. 283/1962

- ❖ carne fresca di puro suino, in realtà contenente anche carne bovina non dichiarata;
- ❖ olio di oliva di olio composto con miscele di oli diversi;
- ❖ vendita di vino annacquato
- ❖ Cetriolini verdi in salamoia provenienti da India venduti come «lavorati a fresco»
  - Particolare tenuità (art. 131 bis cp)





L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria del reparto delegato contesta al convenuto i seguenti fatti-reato:

allo stato degli atti e delle indagini esperite risulta che il medesimo, in concorso e previo accordo con altri rappresentanti della società  con sede in   in vendita lattine di birra di marca  con la dicitura "Prodotto Italiano" e con la bandiera della nazione, tanto da trarre in inganno ignari consumatori in ordine all'origine e alla provenienza degli ingredienti contenuti nel prodotto, in realtà non esclusivamente italiani. Tale condotta integra il reato di cui agli **artt.110 c.p. e 517 c.p.** Per tale motivo il convenuto viene

**ARCHIVIATO**

## Informazioni al consumatore e reati di pericolo per la salute pubblica

- ❖ Il titolare di una macelleria è stato condannato per il delitto di adulterazione (art. 440 c.p.) per aver aggiunto alla carne fresca, utilizzata per preparare polpette, dei solfiti;
- ❖ L'aggiunta di additivi alla carne fresca è vietata; in questo caso, tuttavia, è stato contestato il più grave reato della **adulterazione alimentare** in quanto la merce così posta in vendita, e priva di informazioni sulla presenza di solfiti, costituiva un **prodotto alimentare pericoloso per la salute pubblica**, per lo meno del gruppo di persone esposte al rischio di shock anafilattico (**Cass. pen. Sez. I, 08/05/2014, n. 22618**)



## Etichette e contratto b2b

- ❖ La fornitura di merci alimentari non conformi alle norme pubblicitiche di legislazione alimentare, sia di sicurezza alimentare sia di informazione, può integrare un inadempimento di notevole rilevanza.



- ❖ Quali rimedi?
  - Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo
  - Risarcimento danni che sono conseguenza dell'inadempimento
- ❖ Criticità
  - Soprattutto sulla ripartizione dei costi per il caso di non conformità
    - Contenuto del contratto (ad esempio termini per la denuncia: penali in caso di inadempimento; etc.)
    - Foro e legge applicabile
    - **Diligenza professionale**

## Diligenza professionale: aggiornamenti normativi e giurisprudenziali



### ❖ A livello normativo

- Art. 17 Reg. 178/02 che prevede un obbligo di conformità **su tutti gli operatori** del settore di tutte le fasi della filiera, nell'ambito delle rispettive attività
- Regolamento n. 1169/2011, contiene una disposizione (art. 8) rubricata Responsabilità/**Responsibilities**



### ❖ Sul piano giurisprudenziale

- si assiste a un costante **innalzamento** della diligenza professionale richiesto agli operatori

## Diligenza professionale secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza



- ❖ La giurisprudenza italiana negli ultimi anni ha dimostrato una propensione verso l'inasprimento della diligenza professionale in ambito alimentare
- ❖ Secondo la Cassazione (civile)
  - *nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare **misure proporzionate** in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano*



## Etichette e sicurezza

### *Articolo 14*

#### **Requisiti di sicurezza degli alimenti**

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
  - a) se sono dannosi per la salute;
  - b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
  - a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
  - b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

- ❖ La carenza informativa può costituire il presupposto perché l'alimento sia considerato a rischio
  - L'alimento a rischio deve essere ritirato e, se del caso, richiamato;
  
- ❖ Quando l'alimento a rischio è stato consumato e ha prodotto un danno sorge una responsabilità del produttore che è particolarmente insidiosa, cioè
  - **Responsabilità per danno da prodotto difettoso**
    - Vantaggio del danneggiato in sede processuale per provare la responsabilità del produttore
      - Accorgimenti per l'impresa:
        - Polizze assicurative adeguate
        - Gestione performante delle procedure di ritiro/richiamo
        - Opzione transattiva col consumatore

Grazie per l'attenzione

IA Lex STUDIO LEGALE  
ASSOCIATO  
Alimentaria

[www.lexalimentaria.eu](http://www.lexalimentaria.eu)